



Comune di Torri di Quartesolo

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**Recepimento della riforma ISEE DPCM n. 159/2013**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 23.01.2017  
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.78 DEL 29.11.2018

# **INDICE**

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità degli Interventi dei Servizi Sociali
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 5 Valutazione del Servizio Sociale Professionale
- Art. 6 Trattamento dei dati personali
- Art. 7 Controlli
- Art. 8 Rinvio

## **TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'**

- Art. 9 Descrizione del servizio
- Art. 10 Valutazione Assistente Sociale
- Art. 11 Accesso agli interventi
- Art. 12 Soglia di accesso e procedura di valutazione economica per sussidi economici di base (contributi di minimo vitale)
- Art. 13 Definizione di sussidio economico di base (minimo vitale)
- Art. 14 Definizione di sussidio per casi straordinari (casi di urgenza ed eccezionalità)
- Art. 15 Istruttoria, progetto personalizzato e durata dei sussidi economici di base (minimo vitale)

## **TITOLO III – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

- Art. 16 Descrizione del servizio
- Art. 17 Obiettivi del servizio
- Art. 18 Destinatari del servizio
- Art. 19 Modalità e procedure per l'attivazione del servizio
- Art. 20 Documentazione, criteri di accesso e costo del servizio

## **TITOLO IV – SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO**

- Art. 21 Descrizione, obiettivi e destinatari del servizio
- Art. 22 Modalità e procedure per l'attivazione del servizio
- Art. 23 Documentazione, criteri di accesso e compartecipazione alla spesa

## **TITOLO V – SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO**

Abrogato

## **TITOLO VI - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI**

Art. 26 Definizione e obiettivi

Art. 27 Requisiti di accesso all'integrazione retta di ricovero

Art. 28 Modalità di richiesta di integrazione retta di ricovero

## **TITOLO VII - SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO**

Art. 29 Descrizione del servizio

Art. 30 Obiettivi e destinatari del servizio

Art. 31 Modalità e procedure di attivazione del servizio

## **TITOLO VIII - INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITÀ' RESIDENZIALI O DIURNE E CENTRI DIURNI COMUNALI PER MINORI**

Art. 32 Definizione e compartecipazione economica per l'inserimento in Comunità residenziali o diurne

Art. 33 Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l'inserimento in Centri Diurni Comunali

# TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

## Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie organizzati dal Comune, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 128" e dalla Legge 8.11.2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, relativo all'approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE.
3. Il presente regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 39 dell'08.07.2008 e successive modificazioni apportate con deliberazione di C.C. n. 65 del 28.07.2009.
4. L'ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/2013, si applica per l'ammissione alle seguenti prestazioni sociali:
  - a) contributi economici a persone e famiglie in situazione di difficoltà;
  - b) servizio di Assistenza Domiciliare;
  - c) servizio Pasti a Domicilio;
  - d) servizio di Telesoccorso e Telecontrollo;
  - e) integrazione rette di ricovero in strutture socio-sanitarie di anziani ed adulti non autosufficienti a titolo residenziale, temporaneo o definitivo;
  - f) servizio di sostegno socio educativo domiciliare;
  - g) integrazione rette in comunità residenziali o diurne e centri diurni comunali per minori.

Per prestazioni non previste dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per analoghe tipologie.
5. Il regolamento definisce finalità, destinatari, documentazione richiesta per l'accesso ai servizi, modalità di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e di eventuali parenti tenuti agli alimenti.
6. La Giunta Comunale può aggiornare i valori ISEE e modificare le fasce di contribuzione al costo dei servizi.
7. Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio.

## **Art. 2 - Finalità degli Interventi dei Servizi Sociali**

1. Il Comune, in qualità di Ente titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire le seguenti finalità:
  - a) prevenire, ridurre o rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
  - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
  - c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
  - d) recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
  - e) sostenere la persona e le famiglie;
  - f) promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
  - g) riconoscere il bisogno di aiuto ed il diritto all'inserimento sociale;
  - h) contrastare l'esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale;
  - i) proteggere e tutelare i minori e i giovani in età evolutiva.

## **Art. 3 - Destinatari**

1. Gli interventi e i servizi sociali oggetto del presente regolamento sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Torri di Quartesolo.
2. I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
3. Qualora si presenti una situazione di grave emergenza il Responsabile del Servizio è autorizzato ad intervenire anche in deroga al presente articolo, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Art. 4 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica**

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

## **Art. 5 - Valutazione del Servizio Sociale Professionale**

1. Il Servizio sociale effettua una valutazione socio-economica della situazione del nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali previste dal presente regolamento, tramite il valore ISEE e gli strumenti di valutazione professionale. Ai fini della valutazione economica l'Assistente Sociale terrà conto di eventuali entrate non comprese nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

## **Art. 6 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali, anche di natura sensibile, sono trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento, nonché dalla normativa di riferimento.

## **Art. 7 - Controlli**

1. Il Comune esegue controlli a campione e mirati sulla veridicità della situazione sociale e familiare dichiarata e sui dati dell'attestazione ISEE presentata dal soggetto interessato per l'accesso ai Servizi Sociali.
2. Nel caso in cui i controlli eseguiti evidenzino irregolarità imputabili ai soggetti interessati, il Comune, procede alla sospensione e/o alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi, fatte salve le responsabilità anche penali dei soggetti richiedenti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

## **Art. 8 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

## **TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'**

### **Art. 9 - Descrizione del servizio**

1. I contributi economici a persone e famiglie in situazione di difficoltà, sono attuati attraverso un aiuto economico a persone o a famiglie che risultino prive di mezzi di sostentamento sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari, o comunque atto a garantirne l'integrazione sociale.
2. Le forme di intervento attivabili possono attuarsi attraverso:
  - a) sussidi economici di base (contributi di minimo vitale);
  - b) sussidi economici straordinari per casi eccezionali.
3. Rimangono esclusi da tale disciplina i contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche (es. assegno al nucleo familiare erogato dall'INPS, contributi regionali alloggi in locazione, ecc.).
4. L'adozione dell'intervento economico può essere subordinato alla condivisione di un "progetto" definito consensualmente tra il Servizio Sociale comunale e il cittadino, finalizzato al superamento della situazione di bisogno e della dipendenza ed a promuovere l'autonomia del soggetto e del nucleo.
5. Il progetto individualizzato pone sempre al centro tutte le azioni atte a sollecitare ed acquisire, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue dell'interessato.
6. Il Servizio Sociale competente terrà conto, ai fini della quantificazione degli interventi, del più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

### **Art. 10 - Valutazione Assistente Sociale**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo economico, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale:
  - a) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto o uso su beni immobili;
  - b) possesso di beni mobili registrati (autoveicoli, motocicli, camper e unità mobili, natanti, barche da diporto);
  - c) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
  - d) mancata presentazione alle verifiche periodiche;
  - e) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni assunti (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);
  - f) disponibilità di patrimonio mobiliare.

2. Nella valutazione verrà tenuto conto dello stile di vita del nucleo familiare, verificato anche attraverso visita domiciliare o la richiesta di documentazione aggiuntiva (buste paga, contratti di lavoro, etc.).

#### **Art. 11 - Accesso agli interventi**

1. La domanda per accedere agli interventi economici va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, il quale fornisce ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre. Nell'istanza deve essere riportata, con completezza e veridicità, la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.
2. I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare e quindi, le eventuali istanze presentate dal singolo componente al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

#### **Art. 12 - Soglia di accesso e procedura di valutazione economica per sussidi economici di base (contributi di Minimo Vitale)**

1. La soglia di accesso rappresenta un valore economico standardizzato che, posto in raffronto con l'ISEE del richiedente, determina la misura massima della prestazione di assistenza economica erogabile. Tale operazione viene realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. L'Ufficio Servizi Sociali valuterà la situazione anche sulla base della presenza o meno di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 Codice Civile e seguenti.
3. La soglia di accesso è pari all'importo annuo della pensione minima INPS.
4. Il contributo economico annuo erogabile, viene determinato tenendo conto del confronto tra la soglia di accesso e l'ISEE del richiedente.
5. L'Ufficio Servizi Sociali, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può proporre interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente regolamento.
6. Il cittadino ammesso alla prestazione, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare o le condizioni economiche, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune del fatto modificativo.

### **Art. 13 - Definizione di Sussidio economico di base (Minimo Vitale)**

1. Per “*minimo vitale*” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non riescono a soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori, erogata dall’INPS.
2. Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:
  - a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
  - b) per il secondo componente il 70% della quota base;
  - c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base;
  - d) per ogni ulteriore componente il 20% della quota base;
  - e) per le persone sole il 120% della quota base;
  - f) per le persone non in grado di provvedere alle proprie funzioni fisiologiche vitali senza l’altrui aiuto a causa di malattia o minorazione, il 150% della quota base;
  - g) per l’utente del servizio domiciliare il 200% della quota base.
3. Per il calcolo del minimo vitale, il canone di locazione e il mutuo ipotecario sull’abitazione principale vengono aggiunti nel loro reale ammontare.
4. La composizione del nucleo familiare viene rilevata d’ufficio.

### **Art. 14 - Definizione di Sussidio per casi straordinari (casi di urgenza ed eccezionalità)**

1. Per casi urgenti, il Comune può erogare sussidi “una tantum” per far fronte a situazioni straordinarie quali:
  - a) cure costose o prolungate, o per assistenza farmaceutica/sanitaria, i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri Enti;
  - b) spese per l’acquisto di protesi ed ausili non coperte da altri contributi;
  - c) contributi per attività estive per minori e disabili;
  - d) contributi per affido intra-familiare di minori, disciplinato di volta in volta con atto della Giunta Comunale;
  - e) contributi per soggiorni climatici per anziani e disabili;
  - f) onoranze funebri decorose;
  - g) altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestazioni o quant’altro sia idoneo.
2. Se l’ISEE del richiedente è inferiore alla soglia di accesso per poter richiedere la prestazione economica, il contributo straordinario può coprire l’intera spesa da sostenere; nel caso contrario, l’intervento non può superare la differenza tra l’ammontare della spesa e la parte del reddito reale che supera l’ISEE del richiedente (o il minimo vitale).
3. In particolari casi urgenti ed eccezionali, il Sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o somme di denaro, o altri ausili, compreso il servizio di assistenza domiciliare, a favore di persone fisiche in stato di bisogno. Nel più breve tempo possibile il responsabile di Servizio provvederà alla formalizzazione dell’atto amministrativo dovuto.

#### **Art. 15 - Istruttoria, progetto personalizzato e durata dei sussidi economici di base (minimo vitale)**

1. L'Assistente Sociale competente provvede all'istruttoria della domanda e alla valutazione in base alla documentazione prodotta o acquisita d'ufficio, ed elabora il progetto di sostegno economico ovvero l'eventuale diniego.
2. La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile previa istruttoria dell'Assistente Sociale e motivata richiesta dell'interessato.

### **TITOLO III – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art. 16 - Descrizione del servizio**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è garantito nelle situazioni che necessitano di attività assistenziali che non possono essere soddisfatte dalla rete socio-familiare.
2. Il servizio si attua attraverso supporti domestici e familiari, igiene e cura della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (con l'esclusione di interventi di carattere infermieristico), sostegno e stimolo dell'utente nelle relazioni con i familiari e la comunità, disbrigo di piccole pratiche/commissioni, ed attività similari.

#### **Art. 17 - Obiettivi del servizio**

1. Gli obiettivi del servizio sono:
  - a) evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a ciclo continuativo;
  - b) favorire nei limiti del possibile il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare;
  - c) prevenire e/o recuperare situazioni di emergenza e/o rischio;
  - d) supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari.

#### **Art. 18 - Destinatari del servizio**

1. I destinatari del servizio sono l'anziano, l'adulto o il minore in situazione di bisogno, anche temporaneo, che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) presenza di malattie che comportino la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;
  - b) carenza o limitata disponibilità dei familiari rispetto ai bisogni;
  - c) famiglia problematica con particolari difficoltà nella gestione domestica.

### **Art. 19 - Modalità e procedure per l'attivazione del servizio**

1. L'attivazione dell'assistenza domiciliare avviene su richiesta dell'interessato e/o di un familiare di riferimento, ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali.
2. Le richieste sono valutate dall'Assistente Sociale sulla base delle condizioni familiari per definire il tipo di intervento necessario. L'attivazione del servizio può essere anche disposta sulla base di un progetto elaborato tramite U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).

### **Art. 20 - Documentazione, criteri di accesso e costo del servizio**

1. Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare è necessario presentare l'attestazione ISEE (ISEE standard, ISEE socio-sanitario, ISEE corrente) in corso di validità.
2. L'Assistente Sociale, al fine di valutare l'attivazione del servizio, terrà conto della situazione socio-economica dell'utente, della rete familiare ed extra-familiare attivabile, delle spese straordinarie sostenute dal nucleo familiare in favore all'utente.
3. La fascia di compartecipazione al costo del servizio è individuata sulla base dell'ISEE, che deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.
4. Nel caso in cui l'utente non presenti, o non intenda presentare l'attestazione ISEE, dovrà corrispondere la copertura totale della spesa sostenuta dal Comune per il servizio.
5. Nel caso di richieste di attivazione urgenti e in situazioni di particolare gravità socio-familiare, in mancanza dell'attestazione ISEE il servizio potrà essere attivato ugualmente, fatto salvo l'impegno del richiedente di presentare la dichiarazione entro un mese (al fine di calcolare la corretta compartecipazione economica dovuta che decorrerà dal momento dell'attivazione del servizio).
6. Qualora dopo un mese non sia stata ancora presentata la dovuta documentazione ISEE e non vi siano giuste motivazioni a sostegno del ritardo, il servizio domiciliare potrà essere sospeso.
7. L'utente comparteciperà al pagamento del servizio di assistenza domiciliare con una quota parte definita applicando la seguente tabella:

<b>Valore ISEE</b>	<b>Percentuale di compartecipazione alla spesa</b>
Da € 0,00 ad € 7.500,00	Esenzione totale
Da € 7.500,01 ad € 10.000,00	Partecipazione del 20 % del costo orario
Da € 10.000,01 ad € 13.000,00	Partecipazione del 40 % del costo orario
Da € 13.000,01 ad € 16.000,00	Partecipazione del 55 % del costo orario
Da € 16.000,01 ad € 20.000,00	Partecipazione del 70 % del costo orario
Da € 20.000,01 ad € 25.000,00	Partecipazione del 80 % del costo orario
Oltre € 25.000,01	Partecipazione del 100% del costo orario

8. Per alcune situazioni di particolare gravità psico-sociale valutate dall'Assistente Sociale, o dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) può essere, con apposita e dettagliata motivazione, proposta l'attivazione del servizio anche in deroga alle fasce previste dal presente articolo.

## **TITOLO IV – SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO**

### **Art. 21 - Descrizione, obiettivi e destinatari del servizio**

1. Il Servizio ha l'obiettivo di fornire alle persone totalmente o parzialmente non autosufficienti che vivono sole o in piccoli nuclei, un pasto consegnato direttamente a domicilio con la garanzia di un menù completo ed appropriato alle esigenze alimentari della persona (anche per particolari patologie).

### **Art. 22 - Modalità e procedure per attivazione del servizio**

1. L'istruttoria per l'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, o di un familiare di riferimento, ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali attraverso la compilazione di apposito modulo.
2. L'Ufficio Servizi Sociali esamina il caso e verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti minimi per l'accesso al servizio e l'eventuale presenza di una rete familiare di riferimento, in grado di rispondere al bisogno del richiedente.
3. La mancanza di tempestiva comunicazione al Servizio Sociale, da parte dell'utente o di un familiare di riferimento, della richiesta di sospensione del servizio, comporta ugualmente la consegna del pasto ed il pagamento della rispettiva quota.

## Art. 23 - Documentazione, criteri di accesso e compartecipazione alla spesa

1. Per la presentazione della domanda del servizio è necessario presentare il modello ISEE (ISEE standard, ISEE socio-sanitario, ISEE corrente) in corso di validità.  
Valutata la situazione socio economica del richiedente, l'Assistente Sociale esprime il proprio parere e propone l'eventuale attivazione del Servizio.
2. Qualora vi sia parere favorevole, l'utente prende parte al pagamento del Servizio con una quota di compartecipazione, applicando la seguente tabella:

Valore ISEE	Percentuale di compartecipazione alla spesa
Da € 0,00 ad € 7.500,00	Esenzione totale
Da € 7.500,01 ad € 11.000,00	Partecipazione del 35 % del costo del pasto
Da € 11.000,01 ad € 14.100,00	Partecipazione del 70 % del costo del pasto
Oltre € 14.100,01	Partecipazione del 100% del costo del pasto

3. La fascia di compartecipazione al costo del servizio sarà attribuita per ogni anno solare sulla base dell'ISEE, che deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.
4. Nel caso l'utente non presenti, o non intenda presentare, l'attestazione ISEE gli verrà addebitato il 100% del costo del servizio.
5. In caso di attivazione urgente del servizio e in mancanza dell'attestazione ISEE necessaria per la determinazione della compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato con l'impegno del richiedente a presentarla entro un mese e a saldare l'importo dovuto per i pasti già usufruiti.
6. Verrà data comunicazione di avvio del servizio al richiedente con le modalità di contribuzione previste, dandone regolare avviso allo stesso.
7. Per alcune situazioni di particolare gravità psico-sociale valutate dall'Assistente Sociale, o dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) può essere, con apposita e dettagliata motivazione, proposta l'attivazione del servizio o diversa contribuzione economica, anche in deroga alle fasce previste dal presente articolo.

## **TITOLO V – SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO**

ABROGATO

## **TITOLO VI - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI**

### **Art. 26 - Definizione e obiettivi**

1. Il Comune di Torri di Quartesolo si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.
2. L'accertamento dello stato di necessità del ricovero stabile in struttura deve avvenire tramite l'UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale). L'UVMD accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, nonostante l'attivazione dei servizi esistenti compatibile con la domiciliarità, di continuare a mantenere l'utente nel proprio ambiente di vita.
3. La retta di ricovero si intende a pagamento, a meno che non ci sia una specifica richiesta di contributo, nel qual caso si procederà alla valutazione della situazione economica del richiedente.
4. Il Comune, nel caso in cui il cittadino, in condizione di non autosufficienza, non sia in grado di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, interviene con specifici contributi economici finalizzati alla copertura della retta di ricovero in struttura residenziale, configurandosi l'intervento come una prestazione sociale agevolata socio-sanitaria erogabile ai richiedenti che abbiano un reddito ISEE inferiore ad € 14.000,00.=.

### **Art. 27 - Requisiti di accesso all'integrazione retta di ricovero**

1. I requisiti di accesso all'integrazione alla retta di ricovero sono i seguenti:
  - a) residenza nel Comune di Torri di Quartesolo prima dell'inserimento in struttura (ex art. 6, comma 4, legge 328/2000);
  - b) titolarità di impegnativa di residenzialità, fatte salve singole situazioni di emergenza sociale accertate in UVMD;
  - c) disponibilità economica complessivamente insufficiente al pagamento integrale della retta;
  - d) ISEE inferiore ad € 14.000,00, fatte salve situazioni di particolare gravità valutate dall'Ente, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), in presenza delle quali l'utente può accedere al contributo anche in deroga al limite di ISEE sopra riportato.

2. L'utente al momento della presentazione della richiesta dovrà presentare l'ISEE previsto per le prestazioni socio – sanitarie e ad ingresso avvenuto, dovrà impegnarsi a presentare l'ISEE socio sanitario residenziale entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento integrale dei costi legati alla permanenza nella struttura residenziale, l'utente si deve impegnare nei confronti del Comune a disporre del suo eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare, compresi i diritti reali, prestando all'occorrenza idonee garanzie personali o reali.
4. In relazione all'impegno previsto dal comma precedente e al fine di garantire al Comune il rimborso delle somme anticipate per la permanenza della persona nella struttura residenziale, il Comune medesimo si riserva di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi sui beni della persona per la quale si sia reso necessario un intervento di aiuto.
5. L' Ufficio Servizi Sociali verificherà la situazione anche sulla base della presenza o meno di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 Codice Civile e seguenti, valutando, inoltre, sulla base degli effettivi bisogni del beneficiario, l'opportunità di lasciare a disposizione una quota mensile fino ad un massimo del 25% della pensione minima INPS (così come indicato all'art.6 della L.R. 30/2009 "Disposizioni per l'istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza").

#### **Art. 28 - Modalità di richiesta integrazione retta di ricovero**

1. La domanda può essere presentata dal richiedente o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da parente o affine entro il terzo grado.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione ISEE previsto per le prestazioni socio – sanitarie;
  - b) documentazione sanitaria e/o di invalidità;
  - c) documentazione attestante la spesa sostenuta o da sostenere giornalmente per la residenzialità;
  - d) estratti conto correnti aggiornati all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della richiesta di contributo.

## **TITOLO VII - SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO**

#### **Art. 29 - Descrizione del servizio**

1. Il servizio di sostegno socio-educativo è un servizio rivolto ai minori che si avvale di educatori professionali che, sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale (anche in collaborazione con l'equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici distrettuali e scolastici),

lavora a sostegno delle figure genitoriali per trovare adeguati livelli di espressione delle dinamiche familiari e in supporto al minore, attraverso momenti individualizzati minore-educatore.

2. Il progetto viene realizzato in collaborazione con la scuola e con le agenzie educative del territorio.
3. Il Sostegno socio-educativo viene attivato quando nel nucleo familiare sono presenti risorse educative coinvolgibili e suscettibili di valorizzazione e potenziamento.

### **Art. 30 - Obiettivi e destinatari del servizio**

1. Le finalità generali di questo servizio sono:
  - a) prevenire il disagio relazionale dei bambini e degli adolescenti, favorendo la capacità educativa della famiglia ed il sostegno nelle diverse fasi evolutive;
  - b) lo sviluppo di relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che provocano disagio al minore;
  - c) l'ampliamento dei processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento rispetto alla comunità di appartenenza, valorizzando le risorse presenti nel territorio;
  - d) l'accrescimento del patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore, necessarie per lo sviluppo di specifiche competenze ed abilità operative;
  - e) la riaffermazione del ruolo genitoriale.
2. I destinatari del servizio sono i minori e le loro famiglie che versino in situazioni di difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche e per le quali sia sufficiente un intervento di accompagnamento.

### **Art. 31 - Modalità e procedure di attivazione del servizio**

1. Il servizio di sostegno socio-educativo, come prestazione sociale agevolata, può essere attivato soltanto previa valutazione del Servizio Sociale che deve condividere il progetto di sostegno socio-educativo (obiettivi e modalità del servizio) con i genitori o con gli esercenti la potestà genitoriale.
2. Per l'attivazione del servizio, gli interessati devono inoltrare una domanda al Comune di residenza, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale corredata dall'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o ISEE standard, in base alla situazione familiare del richiedente.
3. L'utente è tenuto a partecipare al pagamento del servizio con una quota di compartecipazione alla tariffa oraria applicata dal fornitore, come riportato nella seguente tabella:

<b>Valore ISEE</b>	<b>Percentuale di compartecipazione alla spesa</b>
Da € 0,00 a € 14.000,00	Esenzione totale
Da € 14.000,01 a € 20.000,00	Partecipazione del 20% del costo orario
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	Partecipazione del 35% del costo orario
Da € 25.000,01 a € 35.000,00	Partecipazione del 50% del costo orario
Oltre € 35.000,01	Partecipazione del 100% del costo orario

4. Nel caso in cui la famiglia non presenti l'attestazione ISEE ed acconsenta all'attivazione del servizio, dovrà corrispondere la copertura totale delle spese.
5. Per alcune situazioni di particolare gravità psico-sociale valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere, con apposita e dettagliata motivazione, proposta l'attivazione del servizio anche in deroga alle fasce previste dal presente articolo.
6. Il Servizio di Sostegno Socio-Educativo può cessare nei casi di:
  - a) raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto di intervento;
  - b) perdita dei requisiti di ammissione;
  - c) valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto di intervento o verifica di non idoneità della prosecuzione del servizio rispetto al bisogno;
  - d) scarsa e/o non proficua collaborazione della famiglia al progetto d'intervento condiviso;
  - e) trasferimento del minore, salvo garantire la continuità degli interventi fino alla presa in carico del nuovo Comune.
7. Il Servizio Sociale potrà valutare la sospensione del servizio di sostegno socio-educativo in caso di assenza temporanea dell'utente.
8. Il servizio potrà essere altresì sospeso, con preavviso di 30 giorni, qualora se ne riduca la disponibilità in base alle risorse comunali disponibili o per sopravvenute situazioni di casi ritenuti dal Servizio Sociale bisognosi dell'immediata e tempestiva attivazione.

## **TITOLO VIII - INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' RESIDENZIALI O DIURNE E CENTRI DIURNI COMUNALI PER MINORI**

### **Art. 32 - Definizione e compartecipazione economica per l'inserimento in comunità residenziali o diurne**

1. I casi di inserimento di un minore in struttura protetta (residenziale o diurna), avvengono generalmente a seguito di Decreto del Tribunale per i Minorenni o di accertamento dello stato di necessità rilevato tramite U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), dopo aver escluso la possibilità, nonostante l'attivazione dei servizi comunali esistenti compatibile con la domiciliarità, di mantenere il minore nel proprio ambiente di vita.
2. In tali situazioni, il Comune assume l'onere dell'integrazione della retta prevedendo la compartecipazione, da parte dei soggetti civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, per le quote indicate nella seguente tabella:

<b>Valore ISEE</b>	<b>Percentuale di compartecipazione alla spesa</b>
Da € 0,00 a € 14.000,00	Esenzione totale
Da € 14.000,01 a € 20.000,00	Partecipazione del 10% del costo della retta mensile
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	Partecipazione del 20% del costo della retta mensile
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	Partecipazione del 30% del costo della retta mensile
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	Partecipazione del 40% del costo della retta mensile
Da € 35.000,01 a € 50.000,00	Partecipazione del 50% del costo della retta mensile
Da € 50.000,01 a € 60.000,00	Partecipazione del 70% del costo della retta mensile
Oltre € 60.000,01	Partecipazione del 100% del costo della retta mensile

3. L'impegno alla partecipazione al costo della retta, viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale e viene inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
4. La fascia di compartecipazione al costo della retta sarà attribuita per ogni anno solare sulla base dell'ISEE, che deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il Comune può stabilire l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti dalla seguente tabella, in favore dei nuclei familiari la cui situazione sia caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'assistente sociale o di altri servizi territoriali, da cui emerga il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

### **Art. 33 - Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l'inserimento in Centri Diurni Comunali**

1. Per Centro Diurno Comunale si intende una struttura che accoglie un numero massimo di 10 minori della scuola primaria di primo e secondo grado, per offrire un sostegno socio-didattico pomeridiano.
2. L'attività offerta viene svolta da educatori professionali che, sulla base di un progetto realizzato in collaborazione con la scuola e l'Assistente Sociale (oltre che con l'equipe Tutela Minori o altri servizi specialistici distrettuali, qualora coinvolti), lavorano a sostegno delle capacità dei minori all'interno di un piccolo gruppo.
3. Il Comune assume l'onere dell'integrazione alla spesa, prevedendo la compartecipazione da parte dei soggetti civilmente obbligati, la cui capacità contributiva viene come sopra valutata secondo i criteri individuati nella seguente tabella:

<b>Valore ISEE</b>	<b>Percentuale di compartecipazione alla spesa</b>
Da € 0,00 a € 14.000,00	Esenzione totale
Da € 14.000,01 a € 20.000,00	Partecipazione del 20% del costo mensile: n.ro max utenti
Da € 20.000,01 a € 30.000,00	Partecipazione del 30% del costo mensile: n.ro max utenti
Da € 30.000,01 a € 50.000,00	Partecipazione del 50% del costo mensile: n.ro max utenti
Da € 50.000,01 a € 60.000,00	Partecipazione del 70% del costo mensile: n.ro max utenti
Oltre € 60.000,01	Partecipazione del 100% del costo mensile: n.ro max utenti

4. La quota mensile a carico dell'utenza si calcola tenendo conto del costo mensile sostenuto per l'erogazione del servizio, diviso il numero massimo di utenti del Centro Diurno Comunale e moltiplicata per la percentuale risultante dalla fascia Isee.  
L'impegno alla partecipazione al costo del servizio viene formalmente raccolto dall'assistente sociale e viene inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
5. Nel caso l'utente rientri nell'esenzione totale, qualora lo stesso abbisognasse del servizio trasporto effettuato dal personale che gestisce il centro diurno, verrà chiesta comunque la compartecipazione di 1/5 del costo benzina a km, stimato indicativamente in € 5,00 settimanali; con una riduzione del 50% in caso di un secondo fratello/sorella e gratuita dal terzo in poi.
6. L'ISEE dovrà essere presentato ogni anno con i redditi aggiornati entro il 30 giugno. In caso di mancata presentazione dell'ISEE o nel caso di inserimento di minori non residenti nel Comune di Torri di Quartesolo, verrà applicata la compartecipazione alla spesa pari al 100% del costo del servizio, diviso il numero massimo di utenti del Centro Diurno Comunale.
7. Il Comune può stabilire come sopra fasce di contribuzione in deroga ai criteri stabiliti dalla seguente tabella, in favore dei nuclei familiari la cui situazione sia caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

\*\*\*\*\*